

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE**

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2005/91/CE della Commissione del 16 dicembre 2005	L 331	24	17.12.2005
► <u>M2</u>	Direttiva 2007/48/CE della Commissione del 26 luglio 2007	L 195	29	27.7.2007
► <u>M3</u>	Direttiva 2009/97/CE della Commissione del 3 agosto 2009	L 202	29	4.8.2009
► <u>M4</u>	Direttiva 2010/46/UE della Commissione del 2 luglio 2010	L 169	7	3.7.2010
► <u>M5</u>	Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione del 1° luglio 2011	L 175	17	2.7.2011
► <u>M6</u>	Direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione del 2 marzo 2012	L 64	9	3.3.2012
► <u>M7</u>	Direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione del 26 novembre 2012	L 327	37	27.11.2012
► <u>M8</u>	Direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione del 20 novembre 2013	L 312	38	21.11.2013
► <u>M9</u>	Direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione del 4 dicembre 2014	L 349	44	5.12.2014
► <u>M10</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione del 15 luglio 2015	L 188	39	16.7.2015
► <u>M11</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione del 31 ottobre 2016	L 296	7	1.11.2016
► <u>M12</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione del 22 gennaio 2018	L 17	34	23.1.2018
► <u>M13</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione del 24 gennaio 2019	L 23	35	25.1.2019
► <u>M14</u>	Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019	L 308	86	29.11.2019



DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

3. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

▼B*Articolo 5*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

- a) della direttiva 72/180/CEE oppure
- b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

- a) nella direttiva 72/180/CEE oppure
- b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ **M14**

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV⁽¹⁾

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italiano	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017.
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP/8/1 del 19.3.2019.
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rehb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017.
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	TP 36/2 del 16.11.2011.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/1 rev. parziale del 21.3.2018.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017.
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/1 del 19.4.2016.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017.
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/2 dell'1.10.2015.
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/2 dell'1.10.2015.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019.
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015.
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	TP 58/1 del 31.10.2002.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i>	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.
<i>Triticum aestivum</i> L.	Fruento	TP 3/5 del 19.3.2019.
<i>Triticum durum</i> Desf.	Fruento duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/3 del 15.3.2017.

⁽¹⁾ Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

▼ **M14**

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV⁽¹⁾

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TG/31/8 del 17.4.2002.
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TG/34/6 del 7.11.1984.
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TG/34/6 del 7.11.1984.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG 193/1 del 9.4.2008.
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupulina	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TG/6/5 del 6.4.2005.
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TG/6/5 del 6.4.2005.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TG/5/7 del 4.4.2001.
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014

⁽¹⁾ Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

▼B

ALLEGATO III

**CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE CULTURALE
E DI UTILIZZAZIONE**

1. Rese.
2. Resistenza ad organismi nocivi.
3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.
4. Caratteri di qualità.

I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.